

Febbraio 2025

GLOBALISTI ED ESENZIONE DAGLI ONERI SOCIALI E DALL'ASSICURAZIONE MALATTIA SVIZZERI IN CASO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA LIMITATA ALL'ESTERO

1. Introduzione
2. Condizioni e procedura per l'esenzione dagli oneri sociali (AVS) svizzeri
3. Condizioni e procedura per l'esenzione dall'assicurazione malattie (LAMal) svizzera

1. Introduzione

Come noto ai più, assumendo che le necessarie condizioni siano rispettate, un cittadino straniero può fare della Svizzera, rispettivamente del Canton Ticino, il suo paese di residenza con **un'imposizione semplificata** forfettaria che si basa sul dispendio (chiamata anche imposizione globale). In questo caso, al contribuente non è permesso di svolgere un'attività lavorativa in Svizzera. Per un approfondimento sul tema si rimanda al seguente articolo sulla nostra pagina web: [Imposizione sul dispendio](#).

Meno noto invece è il fatto che, in caso di cittadini stranieri con meno di 65 anni, l'imposizione globale/sul dispendio **non esonera** il contribuente né dal pagamento degli **oneri sociali AVS**, ovvero, dai contributi per l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti che possono raggiungere fino a un massimo di CHF 26'500 all'anno per individuo, né dall'**assicurazione malattia** obbligatoria (LAMal).

Ciononostante, in alcuni casi vi è la possibilità di richiedere un'esenzione dagli oneri sociali e dalla cassa malati svizzera. Qui di seguito indichiamo le condizioni e la procedura per l'accettazione di tali esenzioni.

2. Condizioni e procedura per l'esenzione dagli oneri sociali (AVS) svizzeri

Il requisito di non svolgere un'attività lavorativa su suolo elvetico per poter aderire alla tassazione sul dispendio è talvolta un fattore determinante nella scelta dei contribuenti facoltosi, soprattutto se attivi a livello professionale o imprenditoriale all'estero, di non trasferirsi in Svizzera al beneficio di tale regime fiscale.

In questo contesto, le autorità svizzere concedono la possibilità di svolgere una limitata attività lavorativa dipendente o anche indipendente all'estero (circa 25-40%). È fondamentale però risiedere in Svizzera per una durata superiore ai 6 mesi all'anno e avere il centro vitale degli interessi in Svizzera.

Gli interessati dovranno informare le autorità sull'attività che svolgono all'estero e indicare per quale società e per quanti giorni all'anno dovranno andare all'estero per svolgere tale attività.

Inoltre, le autorità competenti richiedono regolarmente alcuni documenti, come le buste paga mensili e la conferma degli oneri sociali pagati dal datore di lavoro all'estero, quale comprova dello svolgimento dell'attività lavorativa e dell'assoggettamento alla sicurezza sociale estera.

Nel caso di attività lavorative limitate all'estero superiori al 25% in territorio EU/EFTA, secondo le convenzioni di sicurezza sociale applicabili tra Svizzera e Stati EU/EFTA (Regolamento (CE) n. 883/2004 e Regolamento (CE) n. 987/2009), il contribuente ha la possibilità di essere assicurato per i contributi di sicurezza sociale nello Stato estero. Così facendo e per evitare un doppio carico contributivo in due diversi Stati, il contribuente può richiedere un certificato A1 nello Stato estero e presentarlo alle autorità competenti elvetiche per ricevere un'esenzione dagli oneri sociali svizzeri (AVS).

Considerando i presupposti sopra accennati, il contribuente può allo stesso tempo svolgere un'attività lavorativa (anche se limitata) all'estero, evitare importanti oneri assicurativi in Svizzera e beneficiare dell'imposizione sul dispendio.

3. Condizioni e procedura per l'esenzione dall'assicurazione malattia (LAMal) svizzera

Sempre secondo i regolamenti europei sulla sicurezza sociale sopracitati, quando un individuo (e i suoi familiari) risiede in Svizzera ma lavora all'estero in uno Stato EU/EFTA, generalmente possiede un'assicurazione sanitaria in quest'ultimo Stato.

In tali situazioni, se le condizioni sono rispettate, è possibile richiedere un certificato S1 alle autorità estere competenti che permette di rimanere iscritti all'assistenza sanitaria esistente e di ricevere un'esenzione dall'assicurazione malattia obbligatoria elvetica presentando lo stesso certificato alle autorità svizzere.

In questo modo, un contribuente globalista può ricevere le necessarie cure negli istituti sanitari svizzeri, evitando di dover sottoscrivere un'assicurazione malattia in Svizzera e pagare ingenti premi assicurativi.

Consigliamo comunque di contattare il proprio istituto di assicurazione sanitaria per meglio comprendere quali servizi sono effettivamente coperti in Svizzera, per evitare di dover pagare costi elevati nel caso in cui trattamenti specifici siano richiesti.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento sugli argomenti sopra trattati.

I contenuti del presente documento non possono essere intesi come espressione di un parere, ma hanno carattere esclusivamente informativo e di aggiornamento. Il lettore che desidera utilizzare le suddette informazioni è tenuto a consultare un professionista al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni legali e tributarie previste dalla normativa del proprio paese di residenza. **Steimle & Partners Consulting SA** declina qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno diretto, indiretto, incidentale e consequenziale a un'azione o omissione legata all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente documento. Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento degli argomenti sopra trattati.